

dopo il comma 512 è inserito il seguente:

>

> 512-bis al quarto comma dell'art. 15 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole "carte di debito" sono aggiunte le parole "e carte di credito". Dopo il quarto comma sono aggiunti seguenti commi:

>

> "4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carte di debito o di credito anche per i pagamenti d'importo contenuto, i prestatori di servizi di pagamento applicano, ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo inferiore a cinque euro una commissione ai beneficiari delle operazioni di pagamento della specie il cui importo in ogni caso:

> non può essere superiore, per ogni singola operazione di pagamento, ai costi che lo stesso beneficiario avrebbe sostenuto per l'accettazione di analoghi pagamenti in contanti, ed inoltre;

> è significativamente inferiore all'importo complessivo delle commissioni a qualunque titolo applicate ad ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo pari o superiore a quello stabilito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

>

> 4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento definiscono entro il 1 aprile 2016 le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto a tal fine della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.

>

> 4-quater. In caso di mancata o non efficace definizione e applicazione, rispetto agli obiettivi di cui al comma 4-bis del presente articolo, delle regole e delle misure, anche contrattuali, di cui al comma 4-ter del presente articolo, trascorso il termine di nove mesi dall'entra in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del presente articolo, con i decreti di cui al comma 5 del presente articolo, può essere stabilito:

> il valore massimo dell'importo della commissione applicata dai prestatori di servizi di pagamento ai beneficiari di ogni operazione di pagamento nazionale basata su carta di debito o di credito d'importo inferiore a quello stabilito al comma 4-bis. Tale valore massimo non può essere superiore a 7 millesimi di euro per ogni operazione basata su carta di debito e a un centesimo di euro per ogni operazione basata su carta di credito".

>

> Al quinto comma dell'art. 15 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 le parole "gli eventuali importi minimi" sono eliminate, le parole "le modalità e i termini" sono sostituite dalle seguenti "le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie", infine dopo le parole "attuazione della disposizione di cui al comma precedente" è aggiunto "anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative".

>

> Boccadutri, Coppola, Bruno Bossio, Causi, Misiani, Losacco, Basso Lorenzo, Dallai, Ascani, Tentori